



**CITTÀ DI VIGONZA**  
**Provincia di Padova**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

*Approvato con Deliberazione Consiliare n° 17 del 19/05/2014*  
*Modificato con Deliberazione Consiliare n° 34 del 30/05/2019*

## INDICE

<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>		
<b>Art. 1 -</b>	Oggetto del regolamento	3
<b>Art. 2 -</b>	Presupposto	3
<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)</b>		
<b>Art. 3 -</b>	Oggetto del titolo	3
<b>Art. 4 -</b>	Pertinenze	4
<b>Art. 5 -</b>	Soggetti passivi	4
<b>Art. 6 -</b>	Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali	4
<b>Art. 7 -</b>	Variazione da area fabbricabile a fabbricato e fabbricato parzialmente costruito	4
<b>Art. 8 -</b>	Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali	5
<b>Art. 9</b>	Valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili	5
<b>Art. 10 -</b>	Fabbricati inagibili	6
<b>Art. 11</b>	Versamenti	6
<b>Art. 12 -</b>	Accertamento con Adesione	7
<b>Art. 13 -</b>	Rimborsi e compensazioni	7
<b>TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)</b>		
<b>Art. 14 -</b>	Oggetto del titolo	7
<b>Art. 15 -</b>	Presupposto impositivo	7
<b>Art. 16 -</b>	Soggetti passivi	8
<b>Art. 17 -</b>	Aliquote	8
<b>Art. 18 -</b>	Versamenti	8
<b>Art. 19 -</b>	Accertamento con Adesione	9
<b>Art. 20 -</b>	Rimborsi e compensazioni	9
<b>Art. 21 -</b>	Rimborsi su area fabbricabile	9
<b>TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)</b>		
<b>Art. 22 -</b>	Oggetto del titolo	10
<b>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>		
<b>Art. 23 -</b>	Funzionario responsabile	10
<b>Art. 24 -</b>	Norme di rinvio	10
<b>Art. 25 -</b>	Entrata in vigore	10

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n° 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Vigonza, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147.
2. Il Regolamento viene adottato allo scopo di ridurre, ove possibile, gli adempimenti in capo ai cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento e riscossione ed indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2**

#### **PRESUPPOSTO**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (tranne quelle di categoria A/1, A/8 ed A/9, che rimangono assoggettate ad imposizione), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

### **Art. 3**

#### **OGGETTO DEL TITOLO**

1. Le norme del presente titolo integrano nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n° 446 e da ogni altra disposizione normativa, le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n° 214, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n° 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n° 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n° 228 e dall'art. 1, commi da 707 a 729, della Legge 27/12/2013, n° 147, per l'applicazione nel Comune di Vigonza dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni normative vigenti.

## **ART. 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi, così come definiti all'articolo 13 del D.L. n° 201/2011, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, o comunque per la maggior parte del mese, è computato per intero. Nel caso in cui il periodo si equivalga, l'imposta dovrà essere pagata dal cedente.

## **Art. 5 PERTINENZE**

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono, in applicazione dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Le pertinenze di cui al comma 1 beneficiano dello stesso trattamento dell'abitazione cui afferiscono.

3. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle indicate al comma 1, il Comune considererà, d'ufficio, quali pertinenze quelle con rendita catastale maggiore. Una diversa volontà potrà essere espressa dal soggetto passivo con apposita dichiarazione su modello ministeriale entro i termini di legge.

## **Art. 6 UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI**

1. Sono equiparate all'abitazione principale:

- a. L'abitazione, e relative pertinenze come sopra definite, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

## **Art. 7 VARIAZIONE DA AREA FABBRICABILE A FABBRICATO E FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO**

1. L'unità immobiliare in corso di costruzione è soggetta all'Imposta municipale propria come area fabbricabile fino al verificarsi del primo (in ordine temporale) dei seguenti eventi:

- a. data in cui si verifica il suo effettivo utilizzo,
- b. data dell'accatastamento,
- c. data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di Legge.

Successivamente l'Imposta municipale propria è dovuta sulla base della nuova rendita catastale.

2. Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

### **Art. 8**

#### **AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI**

1. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n° 504/1992, richiamato dall'art. 13, comma 2, del D.L. n° 201/2011, il soggetto passivo d'imposta deve presentare la relativa dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

### **Art. 9**

#### **VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti durante la fase accertativa dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale, su proposta del funzionario-dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, determina annualmente e per zone omogenee i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e sulla base dei prezzi medi di mercato, dei valori di esproprio e dei valori accertati dall'Ufficio del registro.

2. In caso di reperibilità di atti e/o di perizia giurata o indicazioni del valore dell'area fabbricabile nella eventuale proposta di accordo pubblico/privato, relativi all'area edificabile da sottoporre a verifica, l'Ufficio Tributi utilizzerà, ai fini del controllo e dell'accertamento, i valori ivi indicati (se superiori ai valori minimi di cui al punto 1.).

3. In assenza delle condizioni di cui al comma precedente, non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta comunale con il provvedimento su indicato.

4. Qualora il contribuente abbia versato imposta a titolo di aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, non gli compete alcun immediato rimborso per eccedenza d'imposta versata. Il rimborso potrà, eventualmente (salvo prova contraria), essere ottenuto a seguito di presentazione al Comune di apposita perizia di stima asseverata che certifichi il valore venale in comune commercio dell'area posseduta in misura inferiore a quello utilizzato per determinare la base imponibile dell'imposta.

**Art. 10**  
**FABBRICATI INAGIBILI**

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 13, comma 3, del D.L. n° 201/2011, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 05/08/1978 n° 457 e dell'art. 3 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 l'inagibilità del fabbricato deve consistere in un degrado sopravvenuto, con le caratteristiche del successivo comma 2, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. Sono inagibili i fabbricati che si trovano in una delle seguenti condizioni di degrado:

- a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
- b. strutture verticali, muri perimetrali o di confine compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a persone o cose con rischi di crollo parziale o totale;
- c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili.

4. Se solo una porzione dell'unità immobiliare risulta essere inagibile, la riduzione non può essere applicata.

5. La riduzione del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità. La predetta dichiarazione sostitutiva dovrà prevedere, a pena di nullità (con conseguenze sanzionatorie e penali previste dagli artt. 47 e segg. del D.P.R. n. 445/2000), il possesso, da parte del dichiarante, di apposita perizia tecnica a sostegno di quanto dichiarato.

**Art.11**  
**VERSAMENTI**

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità (dopo arrotondamento) è pari o inferiore a 10,00 (dieci) euro.

2. In caso di successione, il versamento dell'imposta per le rate aventi scadenza successiva alla data di apertura della successione, dovute dagli eredi o aventi causa, può essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. n° 346/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso i soggetti che intendono usufruire di tale dilazione sono tenuti a segnalarlo preventivamente al Comune trasmettendo poi, con apposita comunicazione, copia dell'avvenuto tardivo versamento;

**Art. 12**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 19.6.1997 n° 218 ovvero secondo le norme del relativo regolamento comunale.

**Art. 13**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.

2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale .

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori ad euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna annualità.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con i successivi importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

**TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (T.A.S.I.)**

**ART. 14**  
**OGGETTO DEL TITOLO**

1. Le norme del presente titolo integrano nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 e da ogni altra disposizione normativa, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 669 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, per l'applicazione nella Città di Vigonza del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni normative vigenti

**ART. 15**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria,

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze così come definite ai fini dell'IMU, rimangono pertanto assoggettate al tributo.

## **ART. 16 SOGGETTI PASSIVI**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo precedente.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, o comunque per la maggior parte del mese, è computato per intero. Nel caso in cui il periodo si equivalga, il tributo dovrà essere pagato dal cedente.

## **ART. 17 ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **ART. 18 VERSAMENTI**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto e calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi



dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando il tributo complessivamente dovuto per l'intera annualità (dopo arrotondamento) è pari o inferiore a 10,00 (dieci) euro.

### **Art. 19**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 19/6/1997 n° 218 ovvero secondo le norme del relativo regolamento comunale.

### **Art. 20**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.

2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale .

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi per solo tributo uguali o inferiori ad euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna annualità.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con i successivi importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

### **Art. 21**

#### **RIMBORSI SU AREA FABBRICABILE**

1. Qualora il contribuente abbia versato il tributo a titolo di aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, non gli compete alcun immediato rimborso per eccedenza di tributo versato. Il rimborso potrà, eventualmente (salvo prova contraria), essere ottenuto a seguito di presentazione al Comune di apposita perizia di stima asseverata

che certifichi il valore venale in comune commercio dell'area posseduta in misura inferiore a quello utilizzato per determinare la base imponibile del tributo.

## **TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **ART. 22**

#### **OGGETTO DEL TITOLO**

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 668 della Legge 27/12/2013, n° 147, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

## **TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 23**

#### **NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, spetta alla Giunta Comunale designare il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **ART. 24**

#### **NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento denominato "Carta dei diritti del contribuente e regolamento generale delle entrate tributarie", nonché le disposizioni di legge relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), ed ulteriori norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

### **ART. 25**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020.